

## Foglio informativo relativo al MUTUO CHIROGRAFARIO AGRARIO

Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico

### Informazioni sulla banca

**Banca di Credito Cooperativo di Avetrana s.c.**

**Via Roma, 109 - 74020 - Avetrana (TA)**

Tel. : +39 099 9704592 - Fax: +39 099 7607158

Sito web: [www.bccavetrana.it](http://www.bccavetrana.it) - Email: [uffici@bccavetrana.it](mailto:uffici@bccavetrana.it) - PEC: [segreteria@pec.bccavetrana.it](mailto:segreteria@pec.bccavetrana.it)

Codice Fiscale / numero di iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00120540737 / 43034

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV. Iscritta all'Albo delle banche n. 4555, Cod. ABI 8354

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A160213

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

### CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Il mutuo chirografario agrario è un finanziamento di scopo disciplinato dagli articoli 43 e ss. del D.Lgs 1.9.93 n. 385 (TUB) e viene concesso ad imprese che svolgono attività di produzione agricola, forestale e zootecnica; imprese che operano nei settori connessi e collaterali alle attività agricole e zootecniche (attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti); imprese agrituristiche qualora tale attività risulti connessa, complementare e subordinata a quella agricola, che deve rimanere principale. Rientrano tra le attività connesse e collaterali a favore dell'agricoltura anche quelle di natura informatica, di ricerca, di sperimentazione, di risparmio energetico e di trattamento industriale dei residui agroalimentari.

Il mutuo chirografario agrario comporta l'erogazione di una somma di denaro al cliente, che si impegna a restituirla in un arco di tempo concordato con la banca.

Il mutuo chirografario agrario non è garantito da ipoteca su immobili. La banca può, tuttavia, richiedere altri tipi di garanzie quali ad esempio:

- Cambiale agraria;
- Privilegio speciale ex art. 46 T.U.B.;
- Pegno titoli e/o denaro, e/o su merci (es. su prodotti agricoli e alimentari DOP IGP) e/o su documenti rappresentativi di merci;
- Fideiussione.

I finanziamenti di credito agrario a breve e medio termine sono assistiti da privilegio legale sui frutti pendenti del fondo, prodotti finiti e in corso di lavorazione, merci, scorte, materie prime ed altri beni comunque acquistati con il finanziamento stessi e sui crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni suddetti.

Le operazioni di credito agrario, qualora ne ricorrano i requisiti previsti dalla normativa, possono essere, altresì, assistite dalla garanzia (diretta o sussidiaria) di ISMEA, Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Agroalimentare.

Nel caso in cui il finanziamento venga assistito da agevolazione pubblica, l'Ente delegato rilascia un nulla osta finalizzato alla concessione di un finanziamento da perfezionare al tasso di riferimento in vigore alla data stipula.

Se il mutuo è concesso a persone fisiche (imprenditori agricoli), può ricorrere una polizza assicurativa a copertura del rimborso del credito in caso di morte, invalidità o disoccupazione del cliente.

### I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

#### Mutuo a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

#### Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Il contratto inoltre può prevedere che la banca, in presenza di un giustificato motivo, possa modificare nel corso del rapporto le condizioni economiche applicate al cliente, ad eccezione del tasso di interesse.

### Condizioni economiche

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

**Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.**

#### Quanto può costare il mutuo chirografario agrario

**Tasso annuo effettivo globale (TAEG)\*: 6,08%**

*riferito ad un mutuo chirografario agrario di euro 10.000,00 della durata di 12 mesi con rimborso in un'unica soluzione al tasso nominale fisso del 5,53%*

Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il cliente deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza.

Voci	Costi
Durata massima	12 mesi
Modalità di calcolo degli interessi	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno commerciale

Tassi massimi	
Tasso di interesse nominale annuo fisso	Tasso di riferimento (attualmente pari all'1,53%) + 4,00000 punti
Tasso di mora	2,00000 punti in più rispetto al tasso del mutuo

Spese massime	
Spese per la stipula del contratto	
Istruttoria	0,50% dell'accordato min 30,00 euro max 1.500 euro
Pegno su prodotti agricoli e alimentari	A carico del Cliente le spese e gli oneri per la costituzione, custodia, conservazione, manutenzione, dazi, assicurazione, perizie, accertamenti, ispezioni, registrazioni e quant'altro sul pegno su prodotti agricoli e alimentari, ivi incluse le spese per attestazioni dell'Organismo di controllo, eventuali perizie, accertamenti o ispezioni straordinarie richieste dalla Banca e giustificare dall'esigenza di tutela del credito. Le spese di attestazioni e/o perizie esterne sono commisurate secondo il tariffario del professionista o dell'Organismo di controllo.
Commissioni garanzie di ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Agroalimentare	Per rilascio di garanzia sussidiaria (fino all'importo di euro 1.550.000): 0,50% sull'importo del finanziamento per durate superiori a 18 mesi e fino a 60 mesi; 0,75% sull'importo del finanziamento per durate superiori a 60 mesi.  Per rilascio di garanzia diretta: commissione una tantum sull'importo garantito calcolata e comunicata in base al rilascio della garanzia da parte di ISMEA.

Spese per la gestione del rapporto	
Spese incasso rata	
- con addebito in c/c	2,00 euro
- per cassa	4,00 euro
Commissioni incasso rata	0,00 euro
Spese invio quietanza	
- cartaceo	0,00 euro
- in formato elettronico	Gratuito
Spese per avviso scadenza rata	
- cartaceo	0,00 euro
- in formato elettronico	Gratuito
Spese per sollecito di pagamento	0,00 euro
Spese per comunicazioni periodiche	
- cartaceo	0,00 euro
- in formato elettronico	Gratuito
Periodicità invio	Annuale al 31 dicembre e all'estinzione del rapporto
Spese per altre comunicazioni	0,00 euro
Spese per altre comunicazione mediante raccomandata	0,00 euro
Accollo mutuo	0,00 euro
Rinegoziazione mutuo	0,00 euro
Compenso per estinzione anticipata	0,00000%.

Piano di ammortamento	
Tipo di ammortamento	Francese. La rata del piano di ammortamento francese prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Tipologia di rata	Costante: la somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Periodicità delle rate	annuale

Altre spese da sostenere	
Imposta di bollo sulle eventuali cambiali in garanzia	a carico del cliente

#### Tempi di erogazione

- **Durata dell'istruttoria:** entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa.
- **Disponibilità dell'importo:** appena dopo la stipula del contratto e la raccolta delle eventuali garanzie previste

**Estinzione anticipata, portabilità e reclami**
**ESTINZIONE ANTICIPATA**

Il cliente può esercitare in ogni momento, senza alcun onere né spesa né penale, il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo:

- se il mutuo è concesso a persone fisiche per acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale;
- se l'estinzione anticipata totale avviene nell'ambito di un'operazione di portabilità.

In tutte le altre ipotesi, il mutuatario può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, corrispondendo il compenso stabilito nel contratto. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo.

**PORTABILITA' DEL MUTUO**

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

**TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO**

La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 30 giorni decorrenti dalla data di integrale pagamento di quanto dovute a seguito del recesso.

**RECLAMI**

I reclami vanno inviati all' Ufficio Reclami della banca (Banca di Credito Cooperativo di Avetrana s.c. - Via Roma, 109 - 74020 - Avetrana (TA), mail [reclami@bccavetrana.it](mailto:reclami@bccavetrana.it) e PEC [segreteria@pec.bccavetrana.it](mailto:segreteria@pec.bccavetrana.it)), che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
  - Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).
- Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

**Glossario**

<b>Accollo</b>	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.
<b>Istruttoria</b>	Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
<b>ISMEA</b>	ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) è un ente pubblico economico istituito con l'accorpamento dell'Istituto per Studi, Ricerche e Informazioni sul Mercato Agricolo (già ISMEA) e della Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina, con decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, concernente il "riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali" e per ultimo con l'accorpamento dell'Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) Spa e la Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA) s.r.l. con Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Nell'ambito delle sue funzioni istituzionali l'ISMEA realizza servizi informativi, assicurativi e finanziari e costituisce forme di garanzia creditizia e finanziaria per le imprese agricole e le loro forme associate, al fine di favorire l'informazione e la trasparenza dei mercati, agevolare il rapporto con il sistema bancario e assicurativo, favorire la competitività aziendale e ridurre i rischi inerenti alle attività produttive e di mercato.
<b>Garanzia sussidiaria ISMEA</b>	La garanzia sussidiaria è automaticamente rilasciata da ISMEA a fronte delle operazioni di credito agrario poste in essere ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 che sorgano sotto particolari condizioni indicate dalla normativa che ne regola l'attività. La garanzia sussidiaria non è applicabile in assenza di valida e congrua garanzia primaria acquisita dalla banca finanziatrice a fronte del finanziamento erogato. La garanzia - ed il versamento della relativa commissione - ha carattere obbligatorio per le banche che erogano i finanziamenti che presentino le caratteristiche di garantibilità previste dalla normativa di riferimento. La garanzia sussidiaria è liquidata da ISMEA alla banca che subisca una perdita in seguito alla escussione della garanzia primaria.

<b>Garanzia diretta ISMEA</b>	<p>La garanzia diretta ISMEA è disciplinata dal decreto 22 marzo 2011 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.</p> <p>L'obiettivo della garanzia diretta è favorire l'accesso al credito delle aziende agricole, attraverso l'abbattimento degli spread e la riduzione del patrimonio di vigilanza delle banche richiesto da Basilea 2.</p> <p>Si distingue quattro tipologie di garanzia diretta ISMEA: fideiussione, cogaranzia, controgaranzia, garanzia di portafoglio. Fatti salvi eventuali regimi di aiuto autorizzati, per le garanzie dirette è dovuta a ISMEA una commissione una tantum pari ad una percentuale dell'importo della garanzia concessa.</p>
<b>Piano di ammortamento "francese"</b>	<p>Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.</p>
<b>Rinegoziazione</b>	<p>Accordo con cui si modificano alcune clausole rispetto a quanto previsto nel contratto originario quali ad esempio tasso d'interesse o durata del finanziamento oppure si concorda una sospensione totale o parziale del pagamento delle rate del mutuo.</p>
<b>Tasso annuo effettivo globale (TAEG)</b>	<p>Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.</p>
<b>Tasso di interesse nominale annuo</b>	<p>Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.</p>
<b>Tasso di mora</b>	<p>Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.</p>
<b>Tasso effettivo globale medio (TEGM)</b>	<p>Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.</p>